

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2670 del 04/06/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. HERA S.p.A., AGGIORNAMENTO CON MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.688-2019 DEL 14/02/2019 PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA CALDERANA n.43 E PER IL SISTEMA FOGNARIO AD ESSO AFFERENTE DELL'AGGLOMERATO DI RUSSI (ARA0199).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2746 del 03/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. HERA S.p.A., AGGIORNAMENTO CON MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.688-2019 DEL 14/02/2019 PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA CALDERANA n.43 E PER IL SISTEMA FOGNARIO AD ESSO AFFERENTE DELL'AGGLOMERATO DI RUSSI (ARA0199).**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 688/2019 del 14/02/2019 a favore di HERA SPA (CF/P.IVA 04245520376) per l'impianto di depurazione acque reflue urbane sito in Comune di Russi, Via Calderana, n.43 comprensivo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e della comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

VISTA la comunicazione inoltrata da HERA SPA in data 02/05/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PGRA 2019/69474, con la quale si richiede l'aggiornamento dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.688/2019 soprarichiamata, a seguito della dismissione della nastropressa (emissione E8) e pertanto richiede l'eliminazione della prescrizione di cui al punto 6) dell'Allegato B) dell'AUA 688/2019, che prevedeva: "*Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, una metodologia semplificata. La Ditta è tenuta ad annotare su*

un apposito **registro di impianto**, in conformità con quanto previsto dalla DGR 995/2012, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo: **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla nastropressa con frequenza almeno annuale**", essendo venute meno le condizioni.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere all'aggiornamento dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n. 688/2019 del 14/02/2019 essendo venute meno le condizioni per mantenere la prescrizione di cui al punto 6) dell'Allegato B) dell'AUA sopra richiamata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di ARPAE SAC di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

### DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.688/2019 del 14/02/2019 a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in Comune di Russi, via Calderana n.43, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato costituito dall'abitato di Russi e di altre località e attività produttive, di consistenza nominale pari a 24.851 AE – codice ARA0199, limitatamente alla eliminazione della prescrizione di cui al punto 6) dell'Allegato B) dell'AUA, mantenimento invariato tutto quanto non oggetto del presente aggiornamento, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che con la presente Determina viene sostituito l'Allegato B) – autorizzazione alle emissioni in atmosfera – mantenendo invariato l'Allegato A) – autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e tutto quanto non oggetto del presente aggiornamento dell'AUA;  
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.  
Non si apportano modifiche all'Allegato A) alla Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.688/2019 del 14/02/2019 che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale.  
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere direttamente ad ARPAE SAC con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i., nonché ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico ovvero ogni eventuale variazione che modifichi sostanzialmente le infrastrutture fognarie che recapitano nello scarico stesso, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Inoltre l'allegato 2 della DGR 569/2019 indica quali variazioni dell'assetto del sistema delle reti per la raccolta delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento sono considerate varianti sostanziali;

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5) DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva assumendo efficacia sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- 6) DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7) DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società HERA SPA, previo assolvimento dell'obbligo del bollo, agli uffici interessati del Comune di Russi, al Consorzio di Bonifica della Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - Parte V - e s.m.i.)

**Condizioni:**

- L'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Russi ha una potenzialità pari a 50.000 AE e comprende una linea di trattamento fanghi;
- la linea di trattamento fanghi è costituita da: un preispessitore (E1) nel quale viene convogliato il fango di supero. Il fango si separa parzialmente (per gravità) dalla fase acquosa. L'acqua separata viene riavviata in testa alla linea acque;
- il fango viene inviato successivamente alla fase di addensamento dinamico (E7) per ridurre ulteriormente il tenore di umidità dei fanghi biologici di supero, previa miscelazione con un elettrolita cationico. Il fango addensato viene poi inviato alla fase di stabilizzazione aerobica (E3) dove avviene l'estrazione del surnatante (inviato in testa all'impianto) e il fango viene inviato al postispessitore (E6) per ridurre ulteriormente il tenore di umidità dei fanghi provenienti dalla stabilizzazione aerobica per essere successivamente inviato alla fase di disidratazione meccanica mediante utilizzo di una unità centrifuga mobile, con cadenza di circa una settimana ogni 3-4 mesi. Il fango destinato alla nastropressatura viene condizionato con un poliettolita cationico. Le acque separate durante il processo vengono immerse nella rete di drenaggio per essere inviate in testa all'impianto, mentre i fanghi disidratati vengono inviati nel piazzale di stoccaggio.
- Le emissioni in atmosfera che sono di tipo diffuso e provengono dalla linea trattamento fanghi, vengono di seguito elencate:
  - **Preispessitore (E1) - emissione diffusa;**
  - **Digestore aerobico (E3) - diffusa;**
  - **Postispessitore (E6) - emissione diffusa;**
  - **Locale addensatore dinamico (E7) - emissione diffusa;**
  - **Zona stoccaggio fanghi - (E9) - emissione diffusa.**

**Prescrizioni:**

1. Rispetto ai criteri minimi indicati nella DGR n. 995/2012, per le emissioni diffuse provenienti dall'ispessitore (E1), dovrà essere prevista la copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni;
2. la fase di disidratazione fanghi avviene mediante utilizzo di una unità centrifuga mobile, con cadenza di circa una settimana ogni 3-4 mesi e deve essere effettuata in ambiente chiuso e deve essere ridotto al minimo il tempo di permanenza in impianto del cassone di raccolta;
3. Per la fase di digestione aerobica (E3), la Ditta dovrà assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione;
4. Rispetto al potenziale rischio osmogeno derivante dall'attività di depurazione delle acque reflue urbane, in casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, il Servizio Territoriale ARPAE e il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE, potranno valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**